

F.A.Q.

ASSEGNO PRENATALE

Aggiornamento al 9 novembre 2020

1. **DOMANDA.** La misura “assegno prenatale” è incompatibile con altre agevolazioni, interventi regionali, statali a favore delle famiglie e della natalità?

RISPOSTA. L'allegato A alla DGR 1204 del 18/08/2020 riporta quanto segue: “I contributi sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini”.

2. **DOMANDA.** La richiesta dell'assegno prenatale può essere presentata solo dopo la nascita o anche prima, durante la gravidanza presentando il certificato con la data presunta del parto?

RISPOSTA. La disciplina dell'assegno prenatale recita “Nuclei familiari dei neonati/e dal 19 agosto 2020” (allegato B al DDR 99 del 15/09/2020).

3. **DOMANDA.** Considerando le risorse a disposizione dell'Ambito Territoriale Sociale e il totale dei nati vivi annuo nella Regione, si ipotizza che le risorse non saranno sufficienti per un intero anno. Ciò posto, ci si chiede quali criteri di scelta sia possibile applicare nel caso in cui le richieste siano maggiori delle risorse? Si applicherà il criterio della data di nascita, ovvero si preferirà la domanda della famiglia del figlio nato per primo? Oppure quello del numero di protocollo, preferendo chi per primo presenta la richiesta? O ancora quello dell'ISEE, preferendo chi ha un ISEE più basso, tenendo presente che non di rado l'ISEE è a zero.

RISPOSTA. La deliberazione numero 1204 del 18 agosto 2020 ha approvato la disciplina “sperimentale” per l'assegno prenatale (in attuazione della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, artt. 6, 7 e 8).

L'“Ambito territoriale sociale” ha la potestà organizzatoria circa l'erogazione dell'assegno prenatale, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Amministrazione Regionale.

La deliberazione ha previsto che il Comune di residenza possa integrare gli interventi finanziari con proprie risorse e i contributi siano cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini (come, per esempio, l'assegno di natalità istituito dall'articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

4. **DOMANDA.** Quando va liquidato il contributo? Finito il primo periodo di monitoraggio o dopo marzo 2021, oppure l'ATS raccolto un buon numero di domande può già soddisfare le richieste?

RISPOSTA. L'“Ambito territoriale sociale”, come indicato nell'Allegato B del DDR 99, raccoglie le domande ed “eroga l'assegno prenatale ai richiedenti ammissibili, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili”. Si rammenta la potestà organizzatoria in capo all'“Ambito territoriale sociale”, per la quale il decreto 99 del 15/09/2020 prevede quanto segue: “Ciascun “Ambito territoriale sociale” organizza, assieme ai Comuni del proprio territorio, la raccolta delle domande, esclude i richiedenti privi dei requisiti, eroga l'assegno prenatale e rendiconta alla Regione”.

5. **DOMANDA.** In riferimento al primo monitoraggio, quale scadenza si deve prevedere come termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini?

RISPOSTA. La deliberazione numero 1204 del 18 agosto 2020 ha approvato la disciplina “sperimentale” per l’assegno prenatale (in attuazione della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, artt. 6, 7 e 8).

Come definito nell'Allegato B al DDR 99/2020, l’ “Ambito territoriale sociale” organizza, assieme ai Comuni del proprio territorio, la raccolta delle domande, esclude i richiedenti privi dei requisiti, eroga l’assegno prenatale e rendicontra alla Regione, considerando i tempi di monitoraggio.

Il monitoraggio previsto al 31.12.2020 è finalizzato a conoscere lo stato di attuazione dell’erogazione dell’assegno prenatale.

6. DOMANDA. Vista la natura di sperimentazione, una volta esaurite le risorse, l'ATS e i Comuni continuano a raccogliere le domande?

RISPOSTA. La deliberazione numero 1204 del 18 agosto 2020 ha approvato la disciplina “sperimentale” per l’assegno prenatale (in attuazione della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, artt. 6, 7 e 8).

L’erogazione dell’assegno prenatale è in funzione delle risorse economiche rese disponibili per ogni “Ambito territoriale sociale” e dei tempi di monitoraggio richiesti dalla Regione, imposti dal carattere sperimentale dell’iniziativa (ddr 99/2020, allegato B).

La deliberazione ha previsto che il Comune di residenza possa integrare gli interventi finanziari con proprie risorse e i contributi siano cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini (come, per esempio, l’assegno di natalità istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

7. DOMANDA. L'ISEE del richiedente deve essere aggiornato con l'aggiunta del componente del nucleo familiare nuovo/a nato/a?

RISPOSTA. Sì.

8. DOMANDA. L'accesso al contributo dell'assegno prenatale è possibile anche in caso di adozione nazionale intervenuta dopo il 19/08/2020?

RISPOSTA. Sì.

9. DOMANDA. Come ci si dovrà comportare in caso di soggetti ammissibili ai contributi che eccedono, in termini economici, lo stanziamento attribuito all'Ambito.

RISPOSTA. “L’accesso all’assegno prenatale avviene per i neonati/e dal 19 agosto 2020, ma è in funzione delle risorse economiche rese disponibili per ogni “Ambito territoriale sociale” e dei tempi di monitoraggio richiesti dalla Regione, imposti dal carattere sperimentale dell’iniziativa” (ddr 99/2020, allegato B).

10. DOMANDA. Il modulo C “domanda di ammissione all'assegno prenatale” riporta “Dichiara che nel proprio nucleo familiare è presente un minore disabile certificato grave ai sensi della L.104 (art 3 co.3)”. Come ci si deve comportare se nel nucleo non è presente un minore certificato?

RISPOSTA. Il modulo di cui all’Allegato C al DDR 99 del 15/09/2020 riporta tutte le informazioni possibili che possono essere rese dal richiedente, compresa quella per l’eventuale raddoppio, che vengono vagliate in presenza di tutti i documenti previsti a corredo, allegati alla domanda, compreso, nel caso di figli minori con disabilità, la specifica certificazione prevista ai sensi della L.104/92. In ogni

caso, il richiedente può cancellare la parte inerente alla disabilità, mediante barratura a vista (~~barratura a vista~~).

- 11. DOMANDA.** Non è rara la presenza di un nucleo familiare anagrafico in cui coabitano più famiglie. Ciò comporta che abbiano un unico ISEE in quanto lo stato famiglia comprende tutti. Supponiamo che in questo nucleo familiare vi siano due donne (A e B) che hanno entrambe partorito successivamente al 19 agosto 2020. In questo caso vengono presentate due richieste?

RISPOSTA. Sì, vengono presentate due richieste di accesso, ciascuna dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (o tutore legale) del figlio neonato dal 19/08/20.

- 12. DOMANDA.** Supponiamo che in un singolo nucleo familiare anagrafico coabitino più famiglie e che quindi dispongano di un unico ISEE. In questo nucleo anagrafico è presente un minore di età inferiore ai 6 anni con handicap grave e ci sono due donne (A e B) che hanno entrambe partorito successivamente al 19 agosto 2020. In tale situazione il contributo andrebbe raddoppiato. Significa che il contributo totale concesso a quel nucleo familiare sarà di € 4.000,00?

RISPOSTA. No, il totale sarà 3.000 mila €, dal momento che la domanda viene presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale del neonato; la persona che presenta la domanda dichiara infatti di essere l'esercente la responsabilità genitoriale anche di un altro figlio, il quale è di età inferiore ai 6 anni ed è certificato ai sensi della L. 104/92 (art 3, co.3).

- 13. DOMANDA.** Supponiamo che nel nucleo familiare anagrafico in cui coabitano più famiglie e che quindi dispone di un unico ISEE, vi sia un neonato della donna A e un minore con handicap grave della donna B, il contributo viene raddoppiato?

RISPOSTA. No, il contributo non viene raddoppiato, perché il genitore, esercente la responsabilità genitoriale, che presenta domanda per il neonato è diverso dal genitore del minore disabile certificato.